

Automobile Club Torino

DETERMINAZIONE n.30 del 10 marzo 2021

IL DIRETTORE

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento di servizi sportivi e vari relativi all'organizzazione della competizione automobilistica di velocità in salita per auto storiche 39° Cesana Sestriere e 9° Cesana Sestriere Experience.

PREMESSO che:

- con propria precedente determinazione n. 25 del 22 febbraio 2021 è stato avviato il procedimento di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- l'affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 08.03.2021;

CONSIDERATO è necessario nominare una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche seguendo i criteri e le modalità indicate negli atti di gara;

VISTO, in particolare, l'art. 77 del "Codice dei contratti pubblici" relativo alla composizione ed alla costituzione delle Commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed alla nomina dei commissari, che deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

VISTO, inoltre, l'art. 78 del "Codice dei contratti pubblici" che prevede l'istituzione, presso l'ANAC, dell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici e considerato che:

- con deliberazione n. 1190 del Consiglio dell'ANAC del 16 novembre 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, sono state approvate le Linee guida n. 5 di attuazione del suddetto articolo recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 4 del 10.01.2018;
- con comunicato del 22 marzo 2017, il Presidente dell'ANAC ha stabilito che, nelle more di adozione del Regolamento di disciplina dell'Albo, trovi applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici in relazione al quale "*la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*";
- l'art. 1, comma 1, lett. c), del DL n.32/2019, successivamente convertito in Legge n.55/2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e, conseguentemente, con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 15.07.2019, risulta sospesa anche l'operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- l'art. 8, comma 7, del DL 76/2020, successivamente convertito in Legge n. 120/2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell'applicazione dell'art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

DATO ATTO che il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità

tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192). Secondo quest'ultima tesi, la situazione deve essere valutata con riferimento alla singola procedura; in linea di principio non vi è incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione, dovendosi avere riguardo al ruolo che in concreto il RUP ha svolto nella predisposizione degli atti di gara;

INDIVIDUATI, in ragione di quanto sopra, delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, i seguenti nominativi quali componenti della Commissione di aggiudicazione, tra i dipendenti di questa Amministrazione e le società in house di Automobile Club Torino, così come disposto dall'art. 77, comma 12 del codice degli appalti pubblici:

- Dott. Pino Barra in qualità di Presidente
- Dott.ssa Vilma Maggiorotto in qualità di componente
- Dott.ssa Annamaria Angela Marinaci in qualità di componente;

DATO ATTO che tutti i componenti la Commissione Giudicatrice dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'Art. 77 D. Lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa;

DETERMINA

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per l'affidamento del servizio di servizi sportivi e vari relativi all'organizzazione della competizione automobilistica di velocità in salita per auto storiche 39° Cesana Sestriere e 9° Cesana Sestriere Experience.
così costituita:

- Dott. Pino Barra in qualità di Presidente
- Dott.ssa Vilma Maggiorotto in qualità di componente
- Dott.ssa Annamaria Angela Marinaci in qualità di componente;

DI STABILIRE che, trattandosi di componenti individuati tra i dipendenti dell'Ente e di società in house, non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per le riunioni;

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, le sedute della Commissione potranno tenersi in modalità a distanza (da remoto), nel rispetto della tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni.

Di disporre che la Commissione, previa dichiarazione dei componenti di insussistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art.35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i. ,nonché delle ipotesi previste dall'art.51 del c.p.c. e di assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e s.m.i., operi secondo i principi di imparzialità, trasparenza ed indipendenza, come declinati nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022, e nei successivi aggiornamenti.

F.to IL DIRETTORE
Dr.ssa Annamaria Angela MARINACI